

**COMMISSIONE PROVINCIALE GIUDICANTE**

Delibera del giorno

**9 MARZO 2018**

in merito all' istanza di revisione datata 22 febbraio 2018 presentata dal Sig. Lorenzo Di Marco, tesserato n. AT-04009027 per la società sportiva Silea Srl Bengals Basketball, avverso il provvedimento n. 15 del 19/2/18 con il quale il G.U. ha deliberato la squalifica del suddetto tesserato Sig. Lorenzo Di Marco dal 4 febbraio al 31 agosto 2018 per la condotta ivi descritta, tenuta dal medesimo tesserato in occasione della gara RDG Antal 59-Bengals Basketball disputata il 4 febbraio 2018

La Commissione Provinciale Giudicante

**LETTI ED ESAMINATI**

Il referto di gara ed il relativo allegato, il verbale dell' incontro tenutosi il 14 febbraio 2018 tra il Giudice Unico ed il tesserato, alla presenza del Presidente della società Bengals basketball sig. Luca Bombarda e del verbalizzatore Sig. Diego Maselli; l' istanza di revisione presentata dal Sig. Lorenzo Di Marco

**SENTITO**

il diretto interessato sig. Lorenzo Di Marco;

**ACQUISITE D' UFFICIO**

ulteriori informazioni e notizie utili ad istruire il presente giudizio;

**HA COSI' DECISO**

L' istanza di revisione non può essere accolta.

Premesso, in primo luogo, che le testimonianze allegare all' istanza di revisione vanno ritenute inammissibili, dal momento che documenti di tal guisa, per giurisprudenza costante della presente Commissione, non possono trovare ingresso in giudizio, se non previamente richieste e autorizzate, presupposto non ricorrente nel caso di specie; è pacifico, in base alle dichiarazioni rese dal Sig. Di Marco al G.U., successivamente confermate nel suo reclamo ed infine ribadite di persona, in occasione della sua audizione avanti questa Commissione di secondo grado, che il tesserato non ha contestato di avere tenuto una condotta gravemente contraria alle norme regolamentari e a qualsiasi elementare principio di sportività – tanto da essere definita da lui stesso "azione violenta" nel ricorso – ma ha ritenuto di poter meritare un trattamento di minor rigore, sul piano sanzionatorio, per averla posta in essere a seguito delle ripetute provocazioni patita dall' avversario coinvolto nei fatti in esame, che lo avrebbe a suo dire dapprima ingiuriato e minacciato, nel corso della gara, e quindi, negli attimi che hanno immediatamente preceduto la sua reazione, lo avrebbe colpito da tergo, facendolo rovinare a terra e scatenando così la propria replica aggressiva.

Questa Commissione, tenuto conto delle disposizioni del vigente Regolamento di disciplina sportiva del Centro Sportivo Italiano, si è più volte espressa in passato nel senso di considerare la provocazione una causa di riduzione della squalifica, nel caso in cui il comportamento antigiuridico del soggetto provocato sia immediatamente successivo all' offesa ricevuta, sia limitato nel tempo e non appaia di particolare rilevanza (cfr. da ultimo delibera CPG del 5/6/2017).

Nel caso di specie, anche a voler credere alla fondatezza della versione dei fatti riferita dal sig. Di Marco – sulla quale, invece, la Commissione nutre ragionevoli dubbi in base alle informazioni acquisite, nonché, argomentando *a contrariis*, in ragione del regolare svolgimento della gara tra le due formazioni in campo subito dopo l' episodio incriminato - la reazione del tesserato, viste le relative modalità, andrebbe, anzi, va ritenuta in ogni caso eccessiva e sproporzionata, quindi di particolare rilevanza, presupposto che osta al riconoscimento dell' attenuante della provocazione, viste le gravi lesioni arrecate all' avversario, comprovate documentalmente.

La squalifica del tesserato fino al 31 agosto 2018, da parte del G.U., appare quindi congrua e corretta e da ciò consegue il rigetto del ricorso.

**P.Q.M.**

La Commissione Provinciale Giudicante, definitivamente decidendo:

rigetta l' istanza di revisione e conferma la squalifica del tesserato Sig. Lorenzo Di Marco fino al 31 agosto 2018.

La tassa reclamo è trattenuta.

La Commissione Provinciale Giudicante deliberante: Fabio VILLANI (Presidente), Massimo BALDASSINI, Claudio COCCHI, Francesca MARTINELLI, Stefano Saveri (Componenti)